



Tribunale di Pistoia

Ufficio Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO S.R.L. - N.....

Giudice delegato: dott. Nicoletta Curci

Commissario giudiziale: dott. Virgilio Casale

Il giudice delegato

Letta l'istanza *ex art.* 167, co. 2, l.f. depositata il 20.3.2023 con la quale la ha dato atto di voler aderire alla definizione agevolata, c.d. "rottamazione *quater*", introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 all'art. 1, commi da 231 a 252, onde beneficiare dello stralcio di interessi, sanzioni e aggi di riscossione coattiva con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022;

letto il parere favorevole espresso il 22.3.2023 dal commissario giudiziale, il quale ha motivatamente osservato come, per effetto della rottamazione: *nessun creditore riceverebbe un trattamento peggiorativo rispetto al piano originario (ad eccezione dell'....., e, ma proprio in forza dello stralcio degli accessori previsto dalla norma); l'Agenzia delle Entrate riceverebbe una migliore soddisfazione per i crediti di grado 18° e 19°, sia in termini di importo che di percentuale; i tempi necessari per giungere all'omologazione del concordato appaiono compatibili per eseguire il pagamento, entro il termine del 31/07/2023, delle somme dovute a seguito della rottamazione;*

atteso che il ricorso alla rottamazione *quater* è consentita dalla legge anche nell'ambito delle procedure concorsuali (art. 1, comma 248, L.197/2022);

ribadito che, a tenore della giurisprudenza di legittimità, il carattere di atto di "straordinaria amministrazione" dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, poiché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vcoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti (cfr. Cass. 20291/2005);

considerato, quindi, che la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell'atto deve essere compiuta con esclusivo riferimento all'interesse della massa dei creditori, e non dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili come di ordinaria amministrazione, se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece,

assumere un diverso connotato se compiuti nel contesto procedimentale attivato dalla domanda di concordato preventivo, laddove finiscano con l'investire gli interessi del ceto creditorio mediante l'assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa (cfr. Cass. 14733/2019 nonché Cass. 14713/2019);

reputato che l'adesione alla c.d. rottamazione *quater*, vieppiù alla luce delle proiezioni svolte dal commissario giudiziale, lungi dal profilarsi idonea da incidere negativamente sul "patrimonio del debitore", appare piuttosto foriera di vantaggi economici per la massa dei creditori della; ritenuto pertanto che, nel caso concreto, non ricorrano i presupposti per l'esercizio dei poteri autorizzatori di cui all'art.167, secondo comma, L.F.

P.Q.M.

Dispone non doversi provvedere sull'istanza proposta dalla il 20.3.2023.

Pistoia, 22/03/2023

Il giudice delegato

Dott. Nicoletta Curci